

Omissis

FATTO

Con segnalazione del 16.09.2013 indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS (prot. n. x) la signora [TIZIA] esponeva di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato al fine di procedere con l'esecuzione presso terzi per il recupero delle somme dovute dal proprio coniuge [CAIO] quale contributo al mantenimento a favore proprio e dei tre figli minori, giusta disposizione del Tribunale di Varese con la sentenza n. 1512/11. Assumeva altresì di essersi rivolta all'Avv. [RICORRENTE] per dar corso alla procedura esecutiva, conclusasi con l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione con la quale veniva assegnata, in favore dell'istante, la somma pari ad 1/3 dello stipendio del coniuge. La [TIZIA] asseriva ancora che su suggerimento del legale autorizzava il deposito delle somme su un conto corrente intestato al medesimo onde rendere più veloce la procedura di riscossione. Tutto ciò con l'intesa che la esponente si sarebbe recata presso lo studio dell'Avv. [RICORRENTE] a ritirare gli importi dovuti pari a €. 850,00 mensili. Lamentava di aver ricevuto dall'Avv. [RICORRENTE], già a far data dal mese di giugno 2013 e successivamente nel mese di luglio, la somma inferiore di €. 600,00 sul presupposto che dovesse corrispondere al legale una parcella di € 4.000,00, parcella in realtà mai consegnata. Mentre nessuna somma le veniva consegnata dal legale relativamente ad agosto e settembre.

Acquisite agli atti le note difensive del legale, il COA di OMISSIS in data 22.11.2013, apriva procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [RICORRENTE] formulando il seguente capo di incolpazione: *"per aver lesa l'onore e il decoro della professione violando gli artt. 5, 6, 8, 15 e 41 del Codice deontologico nel procedimento espropriativo presso terzi R.G 786/13 del Tribunale di OMISSIS sezione distaccata di OMISSIS, promossa dall'Avv. [RICORRENTE] nell'interesse della signora [TIZIA] assistita in regime di patrocinio a spese dello Stato non avendo indicato nel verbale redatto in data 12.06.2013 tale ultima circostanza ed avendo trattenuto direttamente dalle somme assegnate alla propria assistita l'importo di €. 2.152,00 a titolo di compenso professionale senza l'emissione della relativa fattura. Fatti commessi in Gallarate dal 12.06.2013."*

Nel corso del procedimento disciplinare veniva sentita l'esponente [TIZIA] e raccolte dichiarazioni dell'incolpato. Il COA, a chiusura del procedimento riteneva sussistere la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] e applicava la sanzione della censura. Avverso il precitato provvedimento, depositato il 25.8.2014 e notificato il 19.9.2014, l'incolpato ha proposto impugnazione non contestando nella sostanza i fatti addebitatigli e limitandosi a richiedere la rivisitazione della sanzione con l'applicazione dell'avvertimento in luogo della censura.

DIRITTO

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile stante l'assenza dell'enunciazione specifica dei motivi su cui esso si fonda.

L'Avv. [RICORRENTE] non contesta i fatti occorsi così come accertati in sede disciplinare, ma fonda il motivo di impugnazione su un *unicum* argomentativo riassumibile nella *ignorantia legis* e sulla circostanza che avrebbe trattenuto le somme per evitare che la propria assistita potesse impadronirsene e, di conseguenza, sottrarle allo Stato, criticando sul punto la previsione legislativa che

attribuisce, invece, tale credito al soggetto ammesso al beneficio. In buona sostanza vengono del tutto omesse censure puntuali alla decisione impugnata emessa dal COA di OMISSIS.

A norma del R.D. n. 37 del 1934, art. 59, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso le pronunce emesse dai locali Consigli dell'Ordine deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi sui quali esso si fonda. Tale disposizione trova tuttora applicazione atteso il richiamo espresso contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 35, comma 1 del nuovo ordinamento professionale ove si dispone che "la funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37".

Il principio di specificità dell'atto di impugnazione, dunque, costituisce diritto positivo con la conseguenza che non è necessario (né possibile) richiamare l'applicazione delle corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile, operazione consentita nel diverso caso di lacune della disciplina del processo innanzi al CNF.

Ciò significa - in termini operativi - che gli artt. 342, 348 bis e ter non possono trovare applicazione diretta, né analogica, nel giudizio in parola.

Il Consiglio Nazionale Forense ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto con le sentenze 12.12.2014, n. 181 e 30.12.2013, n. 216 statuendo che la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

La formulazione di specifici motivi di appello costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

visto l'art. 50, comma terzo, del RDL 27/11/1933, n. 1578,

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2017;

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 23 settembre 2017

LA CONSIGLIERA
SEGRETARIA f.to Avv.
Rosa Capria